

lettera con le seguenti: diciotto anni compiuti e non superiore a trentadue anni.

4. 5. Deiana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diciassette anni con le seguenti: diciotto anni.

* **4. 1.** Ruzzante, Molinari, Minniti, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diciassette anni con le seguenti: diciotto anni.

* **4. 2.** Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: ovvero di procedimenti fino a: di pubbliche amministrazioni con le seguenti: passate in giudicato.

4. 6. Deiana.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché dell'abuso sistematico di alcool.

4. 7. Ruzzante, Minniti, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

4. 3. Bricolo, Rizzi, Luciano Dussin.

Al comma 2, sopprimere le parole: o all'apolide.

4. 4. Bricolo, Rizzi, Luciano Dussin.

(A.C. 4233 – Sezione 8)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 ED ANNESSA TABELLA A NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Rafferma).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle disposizioni del capo III.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

(A.C. 4233 – Sezione 9)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento del reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e dell'ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

(A.C. 4233 – Sezione 10)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai

volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

(A.C. 4233 – Sezione 11)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4233 ED ANNESSA TABELLA B NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e

in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero

dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)

PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

GRADO	Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente
	Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	60 per cento
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
	Volontario in ferma prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 ^o aviere	70 per cento

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Trattamento economico).

Al comma 1, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le seguenti: uno stipendio mensile determinato.

* **8. 1.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le seguenti: uno stipendio mensile determinato.

* **8. 4.** Deiana.

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Volontario in ferma prefissata di un anno ed in rafferma annuale — Grado: Soldato, comune di 2^a classe, aviere: 70 per cento;

Volontario in ferma prefissata di un anno ed in rafferma annuale — Grado: Caporale, comune di 1^a classe, aviere scelto: 80 per cento;

Volontario in ferma prefissata quadriennale — Grado: Caporale, comune di 1^a classe, aviere scelto: 85 per cento;

Volontario in ferma prefissata quadriennale — Grado: Caporal maggiore, sottocapo, 1^o aviere: 90 per cento.

8. 2. Bricolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A decorrere dalla medesima data, il valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente è elevato del 20 per cento.

8. 3. Bricolo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Premio di fine ferma). — 1. Al termine del servizio prestato nella ferma volontaria prefissata è corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.

* **8. 01.** Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Premio di fine ferma). — 1. Al termine del servizio prestato nella ferma volontaria prefissata è corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.

* **8. 02.** Deiana.

(A.C. 4233 — Sezione 12)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Modalità d'impiego).

1. I volontari di cui al presente capo non possono essere impiegati in attività operative prima del compimento del diciottesimo anno di età.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Modalità d'impiego).

Al comma 1, dopo le parole: attività operative aggiungere le seguenti: o che comunque comportino l'uso delle armi.

9. 1. Ruzzante, Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 — Sezione 13)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino).

1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. *(Incentivi addizionali per favorire nelle regioni dell'arco alpino il reclutamento volontario di personale da destinare al Comando truppe alpine e disposizioni per la formazione delle unità da questo dipendenti).* — 1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti soldati volontari in ferma annuale tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.

2. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;

b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;

c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine,

possano usufruire di almeno due pernotti settimanali presso il proprio domicilio, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;

d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

3. Nei reparti dipendenti dal Comando truppe alpine, il 75 per cento dei posti disponibili nella categoria dei volontari in ferma annuale viene assegnato dando precedenza alle domande di arruolamento inoltrate dai giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino.

4. Per la copertura del restante 25 per cento, e comunque della parte riservata ai giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino che fosse rimasta scoperta, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai giovani residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

10. 1. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Qualora il numero dei volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino si riveli insufficiente a colmare almeno il 50 per cento degli organici delle unità dipendenti dal Comando truppe alpine entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare entro i sei mesi successivi un decreto legislativo contenente norme e disposizioni derogatorie al regime generale

previsto per la destinazione, il trattamento e la remunerazione dei militari in ferma volontaria annuale.

3. Nell'elaborazione del decreto legislativo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giovani provenienti dalle regioni dell'arco alpino svolgano il proprio servizio militare inquadrati in unità appartenenti al Comando truppe alpine, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, all'interno della propria regione di provenienza;

b) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, godano di emolumenti superiori fino alla misura del 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale per i militari della stessa categoria;

c) prevedere che i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, in servizio presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, possano usufruire di ulteriori benefici non monetari, fatte salve le esigenze operative connesse ad eventuali rischieramenti all'estero dei reparti di appartenenza;

d) prevedere, infine, dopo la cessazione del loro servizio, l'inserimento dei militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino, già incorporati presso unità appartenenti al Comando truppe alpine, nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

10. 2. Bricolo, Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. *(Incentivi per favorire il reclutamento nelle truppe alpine).* — 1. Ai

volontari di cui alla presente legge che hanno svolto il servizio nelle truppe alpine è rilasciato, all'atto del congedo, un attestato di merito del servizio prestato.

2. Sulla base di accordi stipulati con le regioni sedi di enti e reparti alpini, l'attestato di cui al comma 1 consente, nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio, il libero e gratuito accesso a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi, in tutti gli impianti situati nella regione.

10. 01. Ruzzante, Angioni, Minniti, Pinotti, Lumia, Pisa, Luongo.

(A.C. 4233 — Sezione 14)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

ART. 11.

(Reclutamento).

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h) e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent'anni compiuti;

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di

cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.

4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

ART. 11.

(*Reclutamento*).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Formazione alla pace*). — 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce corsi di formazione sulle politiche di pace al fine di rendere

patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.

2. I corsi di cui al comma 1 sono frequentati dai volontari di cui alla presente legge entro i primi sei mesi dall'incorporazione.

11. 02. Pisa, Pinotti, Ruzzante, Minniti, Lucidi, Lumia, Angioni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'atto del reclutamento, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destina una quota non inferiore al 5 per cento del finanziamento stanziato per le missioni militari all'estero all'istituzione di corsi di formazione sulle politiche di pace, al fine di promuovere l'attività dell'esercito professionale come esercito fedele al principio dell'articolo 11 della Costituzione.

11. 01. Deiana.

(A.C. 4233 — Sezione 15)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(*Rafferma*).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono

essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Rafferma).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Deiana.

(A.C. 4233 – Sezione 16)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria

annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Modalità di reclutamento).

Al comma 1, sopprimere le parole: e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali;

al comma 3, sopprimere le parole: , riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

13. 1. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 – Sezione 17)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai

volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1^o aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

3. A decorrere dal 1^o gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1^o caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Stato giuridico e avanzamento).

Al comma 1, sopprimere le parole: e in rafferma biennale.

14. 1. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 – Sezione 18)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale

è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1^o gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Trattamento economico).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le seguenti: uno stipendio mensile determinato a partire da un minimo del quinto livello retributivo.

15. 3. Deiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una paga netta giornaliera determinata con le parole: uno stipendio mensile determinato.

15. 1. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Sopprimere il comma 2.

15. 4. Deiana.

Al comma 2, sostituire le parole: 2010 ai volontari in rafferma biennale con le seguenti: 2006 ai volontari in ferma quadriennale con due anni di anzianità di servizio.

15. 2. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Alloggi di servizio). — 1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare a canone convenzionato in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e ai volontari di truppa in servizio permanente; la parte restante degli alloggi di cui al presente comma è assegnato dal comune territorialmente competente a cittadini e cittadine collocati utilmente nella graduatoria del bando di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i consigli centrali della rappresentanza militare delle Forze armate, adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'assegnazione rinnovabile nel tempo e l'eventuale passaggio in proprietà degli alloggi ai soggetti di cui al comma 1, in ogni caso non prima che siano trascorsi dieci anni dall'assegnazione.

15. 02. Deiana.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Alloggi di servizio). — 1. Il Ministro della difesa, anche ricorrendo a

finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, può realizzare, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e del relativo regolamento di attuazione.

15. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233 – Sezione 19)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 16.

(Concorsi).

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del per-

sonale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 55 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 45 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

7) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate

e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 16.

(*Concorsi*).

Sopprimerlo.

- * **16. 6.** Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

- * **16. 7.** Bricolo.

Sopprimerlo.

- * **16. 11.** Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

- ** **16. 1.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

- ** **16. 10.** Bricolo.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle Forze di polizia fino a: vigili del fuoco con le seguenti: dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato.

Conseguentemente, al comma 4:

alla lettera a), sopprimere i numeri 4), 5) e 6);

alla lettera b), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

- 16. 2.** Minniti, Molinari Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 1, sostituire le parole da: militare, del Corpo fino a: i posti messi con le seguenti: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti messi annualmente a concorso e, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed del Corpo militare della Croce Rossa, l'80 per cento dei posti messi.

- 16. 8.** Bricolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, al comma 4:

alla lettera a), sopprimere il numero 5);

alla lettera b), sopprimere il numero 5).

- 16. 12.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: i posti messi con le seguenti: il 50 per cento dei posti messi.

- 16. 9.** Bricolo, Rizzi.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: sono riservati aggiungere le seguenti: , nella misura massima del 75 per cento,

16. 3. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 5).

16. 5. Cossiga.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Servizio civile nazionale). — 1. Al fine di fare salva l'equivalenza del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nella giurisprudenza in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi improntati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso per valorizzare il servizio prestato;

b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;

c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volon-

tariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Sullo schema del decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

16. 02. Deiana.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. (Servizio civile nazionale). — 1. Al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso alle condizioni previste per valorizzare il servizio prestato;

b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;

c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Sullo schema di decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

16. 01. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.